



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

Numero 20 Del 16-11-13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". MODIFICA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 10:35, in Scanno, nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPACONE PIETRO	P	SILVANI LUCA	P
FUSCO AMEDEO	P	PIETRANTONI GIANFEDERICO	A
SILLA ANTONIO GIOVANNI	P	GIAMMARCO PATRIZIO	P
NANNARONE ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor SILLA ANTONIO GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PEZZOLLA DOTT. FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Assessore esterno: SPACONE GEMMA - P.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**Oggetto: Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Modifica –
Approvazione delle aliquote per l'anno 2013**

Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area finanziaria e conservata in atti al fascicolo,

udita l'illustrazione della proposta da parte del Consigliere Roberto Nannarone e dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, con gli interventi dei Consiglieri Nannarone, Fusco e Giammarco, conservati agli atti della seduta,

preso atto della nota della COTAS – Cooperativa Operatori Turistici Alto Sagittario - a firma dell'Avvocato Bruno Chiarantano del 10 ottobre 2013, con la richiesta di contenimento dell'aliquota IMU per gli immobili strumentali alle aziende commerciali, portata a conoscenza del Consiglio Comunale dal Sindaco Pietro Spacone;

premessi che

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina: negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011);

- la disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h), ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;

- per effetto delle norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

- riguardo alle facoltà deliberative riconosciute ai comuni, anche per l'IMU è richiamata espressamente, dal comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, la potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che è citata senza limitazioni espresse; inoltre la potestà regolamentare ex art. 52/446 è citata anche, in maniera più specifica, dall'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011;

- riguardo in particolare alle facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote e detrazione, da esercitare ugualmente con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avente quindi natura regolamentare, esse sono le seguenti:

1) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011).

2) I comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

3) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011).

4) I comuni possono ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011).

5) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011).

6) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011).

7) I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei comuni, ha precisato, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del 23 ottobre 2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e, con successiva deliberazione n. 20 in pari data, le relative aliquote e detrazioni, prevedendo in particolare, al punto 1 del dispositivo della suddetta deliberazione ed all'art. 8 del regolamento, le aliquote da applicare per l'anno 2012;

Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni."

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-

legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85";

- (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno";

- (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

- (con l'art. 8, comma 2) che "**Per l'anno 2013**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Lo stesso D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha previsto all'art. 2-bis, "Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti", che: 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

Alla luce delle modifiche legislative intervenute nella materia si ritiene opportuno modificare le aliquote I.M.U. a decorrere dall'anno 2013, secondo

quanto riportato nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, il cui contenuto, nelle linee essenziali, può essere riassunto come segue:

- introduzione di una nuova aliquota, nella misura dello 0,46%, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, in presenza degli altri requisiti indicati, modificando, in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;
- aumento allo 0,50% dell'aliquota per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastali A1, A7, A8, A9, ferma restando quella dello 0,40% per le abitazioni principali delle altre categorie;
- conferma dell'aliquota dello 0,89% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, tranne che per quelli della categoria catastale D3 (cinema, teatri, ecc.), per i quali viene confermata l'aliquota dello 0,76%. Per tali immobili del gruppo D, come detto sopra, è riservato allo stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, per cui, con l'aliquota dello 0,89%, al comune va il gettito corrispondente all'aliquota dello 0,13%.

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina regolamentare, sulla base delle prime esperienze applicative fatte nel corso del 2012, ed in considerazione delle modifiche normative intervenute nella specifica materia, con l'inserimento delle nuove previsioni.

In particolare, con la revisione del Regolamento, si propone di precisare meglio all'art. 2 il concetto di "presupposto dell'imposta", all'art. 3 la definizione di "abitazione principale", all'art. 5 i "soggetti attivi" a seguito delle intervenute modifiche legislative, mentre si propone lo stralcio dell'art. 12 e l'inserimento di un articolo riferito alle esenzioni ed altre forme di agevolazione.

L'inserimento dell'art. 3 relativo alle esenzioni comporta una nuova numerazione degli articoli del Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 23 ottobre 2012, con la conseguente opportunità di riformulare una nuova stesura più organica e completa.

Si propone infine di integrare l'articolo relativo alla "dichiarazione", prevedendo la possibilità di presentare la dichiarazione IMU anche con particolari modalità telematiche, oltre a quelle già previste (su carta, con consegna diretta o spedizione per posta e in via telematica, per posta elettronica certificata). Tale previsione è ammessa dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 30 ottobre 2012, relativo alla approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni, il cui art. 6, comma 4, stabilisce appunto che il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, può prevedere altre modalità di trasmissione della dichiarazione IMU, più adeguate alla propria organizzazione. La modalità che si introduce è quella della presentazione via web, attraverso apposite funzionalità informatiche.

Riguardo alla motivazione del presente atto, in particolare relativamente alle aliquote ed alla detrazione, si osserva che, in riferimento all'ICI, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4117 del 10 luglio 2003, ribadita con sentenza n. 1677 del 11 aprile 2007, aveva affermato non sussistere l'obbligo di motivare la scelta dell'aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell'ambito

delle misure fissate dal legislatore. Tale conclusione è da ritenere valida anche per l'IMU, non senza precisare comunque che l'adozione delle aliquote e delle detrazioni suddette è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2013, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione.

Per quanto concerne la decorrenza delle modifiche regolamentari sopra illustrate, l'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto che "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

In base a tale criterio, la presente deliberazione, approvata entro i nuovi termini previsti dal D.L. 102/2013, entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

Riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle aliquote IMU, la nota n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU.

Tutto quanto sopra premesso,

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 T.U. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U. - D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Sentita la relazione del Cons. Nannarone;

dato per letto l'approvando regolamento;

sentito il Sindaco P. Spacone che legge una nota dell'Avvocato Chiarantano della C.O.T.A.S. nella quale emerge l'auspicio a che vi sia un abbattimento delle aliquote IMU (lettera allegata alla presente deliberazione);

udita la replica del Cons. Nannarone che rileva come l'abbattimento della percentuale IMU a favore del Comune sia impensabile, alla luce della situazione finanziaria dell'ente.

Il Cons. Giammarco chiede precisazioni sulle esenzioni previste dall'art. 9 del Regolamento, ed in particolare sul numero di immobili che possano essere esentati dall'imposta.

Interviene il Sindaco, P. Spacone, che esplica meglio l'esenzione di cui all'art. 9 in parola, ma il Cons. Giammarco insiste sul chiarimento.

Alla luce degli interventi svolti, si procede alla modifica del comma 9, lett d) dell'art. 9 del Regolamento IMU, diversamente dal Regolamento di cui alla proposta di deliberazione, in questo modo *“il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di Scanno ed essere proprietario, oltre che dell'immobile destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di altre unità immobiliari di proprietà, per le quali l'aliquota agevolata può essere applicata ad un massimo di soli due immobili classificati nelle categorie catastali di cui al punto 9.a) e relative pertinenze”*.

Prima della votazione, alla quale non partecipa il Sindaco P. Spacone, il Cons. Giammarco chiede che venga stralciato l'art. 21 del Regolamento in quanto la dilazione di pagamento ivi descritta, non sarebbe in linea con le ultime novità normative sulla rateizzazione degli importi dovuti a seguito di accertamento.

Il Cons. Nannarone propone di cambiare la numerazione dei commi dell'art. 21 con abrogazione dei commi 2 e 5 e quindi il comma 3 diventa comma 2, il 4 diventa comma 3, il 5 diventa comma 4.

Sia le modifiche all'art. 9 che all'art. 21 del Regolamento IMU, nonché la proposta di deliberazione e la versione emendata del Regolamento IMU riportano la seguente votazione favorevole unanime resa per alzata di mano:

presenti 5 (cinque), favorevoli 5 (CINQUE), contrari 0 (ZERO), astenuti 0 (ZERO) (come detto, il Sindaco P. Spacone si allontana dall'aula al momento della votazione).

Sulla immediata eseguibilità si dà atto che la proposta di deliberazione, come da lettura, la prevede e che quindi viene approvata con i voti appena espressi per l'approvazione della medesima proposta deliberativa.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.MU.", allegato sub 1) al presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 23 ottobre 2012 ed ha effetto dal 1° gennaio 2013;
3. di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
4. di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuovi dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni che presentino la necessità di revisione anche parziale della stessa;
5. di approvare le aliquote di applicazione per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, come più dettagliatamente di seguito indicate e riportate nell'allegato sub. 2), nonché la detrazione di cui all'art. 3 del Regolamento;

- 5.a)** aliquota dello 0,89% (zero virgola ottantanove per cento) per tutti gli immobili (aree fabbricabili, fabbricati e terreni), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti b), c), d), e), f) e g);
- 5.b)** aliquota dello 0,40% (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dall'art. 9 del Regolamento;
- 5.c)** aliquota dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e relative pertinenze;
- 5.d)** aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5.e)** aliquota dello 0,46% (zero virgola quarantasei per cento) per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), anche senza contratto di comodato registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- 5.e.1** - l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
- 5.e.2** - l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;
- 5.e.3** - l'immobile deve costituire, con le relative pertinenze, l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- 5.e.4** - il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di Scanno ed essere proprietario, oltre che dell'immobile destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di altre unità immobiliari, per le quali l'aliquota agevolata di cui al punto 5.e) può essere applicata ad un massimo di due unità immobiliari classificate nelle categorie catastali di cui al punto 5.e.1), e relative pertinenze;

- 5.f)** aliquota dello 0,20% (zero virgola venti per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, depositi, attrezzi, ecc.);
- 5.g)** conferma della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di cinquanta euro prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 3 del Regolamento);
- 6.** di disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza delle tariffe deliberate da parte dei contribuenti, disponga la pubblicazione sul sito internet del Comune entro il 9 dicembre 2013 e curi l'invio della presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, e delle relative aliquote approvate per l'anno 2013, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, nel rispetto delle modalità e dei termini disposti nei commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.
- 7.** di disporre l'immediata eseguibilità dell'atto per le motivazioni espresse nella relazione, attesa la necessità della pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SILLA ANTONIO GIOVANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE
PEZZOLLA DOTT. FRANCESCO

Il Consigliere Anziano
FUSCO AMEDEO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Data: Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.
Scanno, li 27-11-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZOLLA DOTT. FRANCESCO

Pubblicata il _____ al N. _____

COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZOLLA DOTT. FRANCESCO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all'originale
Scanno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

